

# Autoresponsabilità: autodeterminazione e dignità della persona

*Kolis Summerer,  
Libera Università di Bolzano*

Sono lieta di presiedere l'ultima sessione del Convegno dedicata al tema della autoresponsabilità nella dialettica con l'autodeterminazione dell'individuo, da un lato, e la dignità della persona, dall'altro.

Il significativo accostamento dei concetti di autoresponsabilità, autodeterminazione e dignità apre, infatti, a questioni di estrema complessità e attualità, che superano i confini dell'analisi dogmatica e toccano la sfera personale costituzionalmente protetta, laddove entrano in gioco l'esercizio delle libertà fondamentali dell'individuo, il valore della persona umana, il significato della propria esistenza.

La spinta verso la valorizzazione della “autoresponsabilità”, che in questo contesto significa rifiuto di interventi paternalistici da parte dell'ordinamento, mira alla fondamentale individuazione e necessaria salvaguardia dello spazio di intangibilità e inviolabilità dell'individuo.

Non sorprende, dunque, che la questione del paternalismo assuma, di fatto, rilevanza pratica soprattutto nel settore della bioetica e del biodiritto.

Spunti particolarmente stimolanti per un rinnovato dibattito intorno al paternalismo (anche penale) sono offerti dai profili della tutela penale della persona nelle fasi dell'inizio e della fine della vita e nel contesto della relazione di cura. La protezione del diritto fondamentale alla vita e alla salute rappresenta un ambito a forte “rischio paternalistico”: considerato il rango primario dei beni in gioco, vi è la tentazione di apprestare una tutela “oggettiva”, a prescindere o eventualmente contro la volontà del titolare.

Si coglie qui una delle grandi sfide per il diritto penale contemporaneo: tutelare beni chiave (vita, dignità, autonomia, salute), nel rispetto dell'esercizio delle libertà fondamentali, senza violare l'*habeas corpus*.

Il biodiritto rappresenta un impegnativo banco di prova per un diritto penale liberale costruito sui principi fondamentali della libertà e autodeterminazione dell'individuo e del danno a terzi.

Enormi sono le difficoltà poste dalla necessità di regolamentare ambiti eticamente sensibili come la procreazione medicalmente assistita, l'interruzione volontaria della gravidanza, il suicidio, l'eutanasia. Da un lato, il pro-

gresso della scienza e della tecnica apre al singolo nuovi spazi per esercitare autonomia e autodeterminazione; dall'altro, l'inafferrabilità dell'oggetto di tutela favorisce le interferenze tra diritto penale e morale. In questi settori il *legal enforcement of morals* rappresenta quasi un “destino ineluttabile” e la separazione fra paternalismo e moralismo tende a sfumare laddove si assume una definizione di danno basata su *standard* desunti della morale socialmente dominante.

Nello specifico ambito del diritto penale si pone, allora, la questione della legittimazione dell'intervento, della razionalità dello scopo e dei limiti morali della coercizione.

In questo quadro, la legge n. 219 del 2017 sul consenso informato rappresenta l'esito coerente delle molteplici linee di sviluppo emerse negli ultimi decenni e univocamente orientate verso una concezione della vita e della salute come beni incoercibili, solo eccezionalmente suscettibili di interventi coattivi. La legge veicola, altresì, un importante corollario: l'ordinamento non sancisce una enfatizzazione unilaterale del principio di autodeterminazione del singolo, ma persegue l'obiettivo di una alleanza terapeutica basata sulla fiducia, la comunicazione e la tutela dei soggetti deboli.

Rimangono ancora aperte alcune questioni, tra le più complesse e dibattute in questi anni.

La punibilità dell'omicidio del consenziente e del suicidio assistito rappresenta ancora una spina nel fianco per gli approcci paternalistici. Qualcosa sfugge e non soddisfa nella soluzione lineare del liberalismo classico, che pur condividiamo.

La complessità è certamente dovuta, da un lato, al coinvolgimento di un terzo, cui si rivolgono i precetti penali (non uccidere, non aggredire, salvare, curare ecc.), e dello Stato, quale eventuale destinatario di un diritto esigibile; dall'altro, all'esigenza di conservare il *tabu* (nel senso della “*geistliche Haltung*” della società, di cui si è parlato).

Cosa impedisce di equiparare il diritto al rifiuto dei trattamenti sanitari salvavita al diritto di morire (diritto al suicidio)? Perché il consenso, per quanto esplicito e volontario, non vale a sollevare il terzo dal dovere di non uccidere?

Ci si chiede se sia possibile ricavare dalla Costituzione o dalla Cedu l'esistenza di un diritto a morire con dignità ovvero un diritto (esigibile) a morire quale declinazione della tutela della dignità umana.

Entra così in gioco il secondo polo della relazione oggetto della sessione odierna: la dignità.

Senza dubbio la dignità – nella sua dimensione *soggettiva* – si lega strettamente al rispetto dell'autodeterminazione della persona. Nell'ottica di

una valorizzazione della dignità come autonomia morale dell'individuo la dignità implica, infatti, il fondamentale rispetto dell'altro come persona.

Com'è noto, tuttavia, l'assimilazione della dignità unicamente alla libera scelta individuale è duramente contestata da coloro che auspicano una proiezione supraindividuale e collettiva della dignità.

In una dimensione *oggettiva* la dignità costituisce un valore superiore alla stessa autodeterminazione. Essa rappresenta, allora, qualcosa che è più fondamentale e inviolabile della stessa autonomia (che invece può essere strumentalizzata in funzione delle più svariate finalità).

Il caso Cappato ha portato nuovamente alla luce il disagio della società di fronte a valutazioni personalissime, relative al tipo di morte e alla percezione delle proprie condizioni come più o meno dignitose. Allo stesso tempo, si percepisce che la sovrapposizione di dignità e qualità della vita può condurre su un terreno estremamente scivoloso.

Una riflessione liberale intorno ai limiti del diritto penale non può prescindere dal confronto con le diverse accezioni della dignità, dovendo necessariamente orientarsi secondo due direttive, emerse nel dibattito nazionale e internazionale.

Occorre, in primo luogo, chiarire se una società liberale, che si fonda sul rispetto della persona umana e della sua dignità, sia legittimata a respingere ogni forma di reificazione, degradazione e mercificazione dell'individuo, a prescindere dal fatto che queste siano scelte o subite dal soggetto (si pensi, ad esempio, alla pratica del “lancio del nano”, al caso tedesco del “peep-show”, alla maternità surrogata), e quale ruolo (simbolico, morale- leggiante, pedagogico) spetti al diritto penale.

Urge, insomma, una rinnovata riflessione sul ruolo della morale nel diritto penale contemporaneo. Un'indagine relativa alla configurabilità di interessi meritevoli di protezione esterni al soggetto coinvolto appare ancor più doverosa nella consapevolezza che il nostro sistema è sì improntato alla *Fremdschuld* – *Fremdverantwortung*, ma in un quadro costituzionale complesso, riconducibile a diverse anime ispiratrici.

In secondo luogo, non può essere trascurata l'acquisizione per cui la stessa libertà si esprime necessariamente in contesti relazionali, che possono condizionarla profondamente (si pensi alle carenze del sistema sanitario, al rischio di abbandono terapeutico, alla fragilità e vulnerabilità soggettiva) e favorire forme occulte di violazione dell'autonomia individuale.

Occorre allora con forza ribadire la necessità di proteggere i soggetti deboli e vulnerabili, non capaci di autonomia e autodeterminazione, e di garantire le condizioni per un esercizio consapevole e libero della loro autonomia morale (art. 3 Cost.).

Lo stesso sistema penale si è dotato, del resto, di categorie dogmatiche (colpa, autoresponsabilità, principio di affidamento, posizione di garanzia, imputazione oggettiva) che – come hanno testimoniato le relazioni delle sessioni precedenti – sono chiara espressione dell'intento di trovare un punto di equilibrio tra la legittima pretesa di autonomia e libertà dei cittadini (che implica anche la libertà di dedicarsi ad attività pericolose, pregiudizievoli o moralmente discutibili, così come la libertà di porre fine alla propria esistenza) e l'esigenza di solidarietà e tutela in situazioni di fragilità e debolezza (onde evitare abusi e ingerenze nella sfera delle scelte individuali).

Da più parti è considerata infruttosa la scelta di perseguire posizioni radicalmente pro o contro un approccio “paternalistico”, specie nell'epoca attuale segnata dall'emancipazione da una concezione paternalistica del rapporto medico-paziente, ma – allo stesso tempo – dalla minaccia di una soggezione alla tecnica (al c.d. “potere tecnocratico”) e agli automatismi dei processi decisionali.

Il solo appello alla libertà e autodeterminazione dell'individuo potrebbe allora rivelarsi insufficiente a garantire dignità e autoresponsabilità nelle scelte e, anzi, corre il rischio di legittimare prassi profondamente discriminatorie e interessi del tutto estranei alla tutela della persona e alle finalità del sistema costituzionale.